



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 213/10

di iniziativa del Consigliere A. SCALZO, G. GRAZIANO, S. ROMEO, F. SERGIO
recante:

"Semplificazione procedure esenzione bollo ONLUS. Modifiche alla legge
regionale 7 agosto 2002, n. 30 e s.m.i."

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/2/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/2/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- D.M. 25 novembre 1998, n. 418 pag. 4
Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.
- D.Lgs. 4-12-1997 n. 460 (Artt. 10 e 11) pag. 10
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- D.P.R. 5-2-1953 n. 3 (ARTT. 17-34). pag. 16
Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Normativa regionale

- L.R. 7 agosto 2002, n. 30. pag. 23
Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.

Normativa comparata

- L.R. Emilia-Romagna 21-12-2012 n. 15 (art.7). pag. 26
Norme in materia di tributi regionali.
- L.R. Molise 9-5-2008 n. 12 (artt. 2 e 9). pag. 27
Legge finanziaria regionale 2008.
- L.R. Valle d'Aosta 15-4-2008 n. 9 (Art. 62 bis). pag. 29
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.
- L.R. Basilicata 27-1-2005 n. 5 (Art.2) pag. 30
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005.
- D.P.G.R.Toscana 3-1-2005 n. 10/R (art.16). pag. 32
Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.
- L.R. Toscana 22-9-2003 n. 49 (Artt. 4, 7 e 8). pag. 33
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
- L.R. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (art. 5). pag. 36
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.
- L.R. Lombardia 14-7-2003 n. 10 (Art.44) pag. 39
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

Giurisprudenza Costituzionale

D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ⁽¹⁾.**Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1998, n. 285.

(2) Emanato dal Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'*articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;

Visto l'*articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalità di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni è necessario prevedere una fase transitoria;

Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'*articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*;

Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'[articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), con effetto dal 1° gennaio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;

Visto l'[articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta il seguente regolamento:

1. Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.

1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'[articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'[articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) :

a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) ;

b) la soprattassa diesel, istituita con [decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1976, n. 786](#), relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'[articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#).

2. Controllo, riscossione e versamenti.

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le

procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'[articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) , si tiene conto dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi ⁽³⁾.

5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 16, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133](#).

3. Accertamento, recupero, rimborsi.

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#) ; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) . Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#) , il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) e il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473](#) .

2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

5. Archivi delle tasse automobilistiche.

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) , le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

6. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo ⁽⁴⁾.

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del [decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'[articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) .

7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4 ⁽⁵⁾.

9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi ⁽⁶⁾.

10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

(4) In attuazione del presente comma, vedi il [D.M. 16 marzo 1999](#).

(5) In attuazione del presente comma, vedi il [D.M. 16 marzo 1999](#).

(6) La modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche è stata approvata con [D.Dirett. 7 gennaio 1999](#) (Gazz. Uff. 15 gennaio 1999, n. 11) e con [D.Dirett. 18 marzo 1999](#).

7. Ambito temporale di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.

D.Lgs. 4-12-1997 n. 460 (Artt. 10 e 11)

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Sezione II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al [D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409](#) ;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'[articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#) ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da

definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ⁽¹⁶⁾;

11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale ⁽¹⁷⁾;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'*articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» ⁽¹⁸⁾.

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ⁽¹⁹⁾.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato ⁽²⁰⁾.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo,

a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645](#) , e dal [decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239](#) , convertito dalla [legge 3 agosto 1995, n. 336](#), e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#) , e le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) , nonché i consorzi di cui all'[articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991](#) che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 ⁽²¹⁾.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'[articolo 3, comma 6, lettera e\)](#), della [legge 25 agosto 1991, n. 287](#) , le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1 ⁽²²⁾.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla [legge 30 luglio 1990, n. 218](#) , i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria ⁽²³⁾.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi il [D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135](#).

(17) Numero aggiunto dal comma 4 dell'[art. 31, L. 11 agosto 2014, n. 125](#), a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 34, comma 1, della stessa L. n. 125/2014](#).

(18) Vedi, anche, [l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

(19) Comma aggiunto dal comma 4 dell'[art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1988, n. 287).

(21) Comma così modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Vedi, anche, [l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e il comma 5 dell'[art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

(22) Vedi, anche, [l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

(23) Per la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale vedi la [L. 25 giugno 2003, n. 155](#).

11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) , in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il [D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581](#) , i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS ⁽²⁴⁾.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso ⁽²⁵⁾.

(24) Il modello di comunicazione previsto dal presente comma è stato approvato con *D.M. 19 gennaio 1998* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17).

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 luglio 2003, n. 266*.

D.P.R. 5-2-1953 n. 3 (ARTT. 17-34)

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1953, n. 33, S.O.9

Capo III**Delle esenzioni****17. Esenzioni permanenti.**

Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'*art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740* ⁽²²⁾, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti ⁽²³⁾ o dal Ministero della marina mercantile;

d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;

f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;

f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni ⁽²⁴⁾;

g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;

h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa ⁽²⁵⁾;

i) ... ⁽²⁶⁾.

(22) Vedi nota 6 all'art. 15.

(23) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*L. 30 gennaio 1963, n. 141*).

(24) Lettera aggiunta dall'art. 50, *L. 21 novembre 2000, n. 342*, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo.

(25) Lettera così sostituita dall'art. 13, *L. 21 maggio 1955, n. 463*.

(26) Lettera abrogata dall'art. 13, *D.L. 26 ottobre 1970, n. 745*.

18. Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione.

Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia. L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni

⁽²⁷⁾.

(27) L'art. 18, già modificato dall'art. 14, *L. 21 maggio 1955, n. 463* e sostituito dall'art. 2, *D.L. 21 gennaio 1961, n. 2*, convertito in legge dalla *L. 9 marzo 1961, n. 111*, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), *L. 7 luglio 2016, n. 122*.

19. ... ⁽²⁸⁾.

(28) L'art. 19, che disponeva l'esenzione semestrale dal pagamento della tassa per le autovetture nuove di fabbrica, è stato abrogato dall'art. 13, *L. 28 luglio 1961, n. 835*.

20. Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici.

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo ⁽²⁹⁾.

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(29) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 12 dicembre 1973, n. 820* e poi dall'*art. 145, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

Capo IV

Delle riduzioni e delle agevolazioni ⁽³⁰⁾

21. *Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1809.*

Gli autocarri e rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il rapporto di tre anni, a decorrere dalla data del collaudo, alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista dalla annessa tariffa F.

Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione della tassa ⁽³¹⁾.

(30) In aggiunta alle riduzioni di tassa previste dal presente capo, l'*art. 12, L. 21 maggio 1955, n. 463*, così dispone:

«*Art. 12.* Gli autoveicoli «nuovi di fabbrica» di produzione nazionale a quattro o più ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto per il periodo di cinque anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone.

Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione.

Il beneficio tributario, suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche già in circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione». L'*art. 1, L. 12 dicembre 1973, n. 820*, ha soppresso nel citato articolo 12 l'espressione «di produzione nazionale».

(31) L'*art. 21* è stato così sostituito dall'*art. 15, L. 21 maggio 1955, n. 463*. Successivamente l'*art. 13, L. 28 luglio 1961, n. 835*, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nel suddetto *art. 15, L. 21 maggio 1955, n. 463*; conseguentemente la riduzione di tassa prevista dal presente articolo deve ritenersi non più in vigore.

22. *Autoveicoli destinati a speciali trasporti.*

Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carri-botte per la

vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento ⁽³²⁾.

(32) Vedi, ora, l'art. 9, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43.

23. Tassa sulla circolazione di prova.

1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'art. 98 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla L. 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validità e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono già in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa.

2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonché le generalità o la ragione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonché le variazioni riguardanti gli assegnatari.

3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia ⁽³³⁾.

(33) Così sostituito dall'art. 3, comma 156, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

24. Riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

... ⁽³⁴⁾.

(34) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

25. Circolazione alternativa di rimorchi.

La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.

Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) appartenenza allo stesso proprietario dell'autocarro e dei rimorchi;

2) annotazione sulla licenza di circolazione dell'autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo.

26. *Trasporto di autovetture e di motoveicoli nuovi di fabbrica e di parti di ricambi su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica.*

Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozze, motocicli leggeri e motocarrozze leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambi su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'*art. 74 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740* ⁽³⁵⁾, è soggetto alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa H.

Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

(35) Vedi, ora, l'art. 64, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

27. *Trasporti eccezionali di persone su autocarri.*

Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di società atletiche e sportive - specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione - l'autorità politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, può autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri.

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.

28. *Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali.*

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purché non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse

dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata:

a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con l'indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

29. *Condizioni per ottenere l'autorizzazione.*

Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

2) l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.

Il Prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione.

Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

30. *Misura della tassa.*

Per i trasporti di cui al precedente art. 28 deve essere corrisposta la tassa di circolazione prevista al n. 5 della annessa tariffa H, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della [L. 20 giugno 1935, n. 1349](#) ⁽³⁶⁾, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, in base alla tariffa F allegata al presente testo unico.

(36) Recante disposizioni relative alla disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

31. Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali.

Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

32. Autoveicoli adibiti ad uso speciale.

L'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera A) della annessa tariffa I, può essere aggiornato con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con quello per i trasporti ⁽³⁷⁾.

(37) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile (*L. 30 gennaio 1963, n. 141*).

33. Autoambulanze.

Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lettera B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.

34. Corse fuori linea di autobus.

Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il permesso dell'Ispettorato non può essere di durata superiore a cinque giorni, ed è soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

L.R. 7 agosto 2002, n. 30.**Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.****Art. 1**

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'*art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, ivi compresi eventuali fabbisogni delle Aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'*art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, così come modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506*, già fissata nella misura dello 0,5 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'*art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento ⁽²⁾.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(2) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Vedi anche, in attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'*art. 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7*. Per la modifica delle aliquote, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi l'*art. 25, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*.

Art. 2 ⁽³⁾

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2003 e relativi periodi fissi posteriori a tale data.

(3) Vedi anche l'*art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58*.

Art. 2-bis

Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽⁴⁾.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'*articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ⁽⁵⁾*.

2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.
3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:
 - a) la carta di circolazione del veicolo;
 - b) il certificato di proprietà;
 - c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.
4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.
5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.
6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2010, n. 26*, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 24, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono esentabili dal pagamento della tassa automobilistica le organizzazioni no lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte presso l'albo regionale di cui all'*articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23*.».

Art. 2-ter *Norma finanziaria ⁽⁶⁾.*

1. Agli oneri derivati dalle minori entrate conseguenti l'attuazione dell'articolo 2-bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011 .

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2010, n. 26*.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. Emilia-Romagna 21-12-2012 n. 15 (art.7).

Norme in materia di tributi regionali.

Articolo 7 *Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.*

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'[articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992](#) e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'[articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342](#) (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)).

L.R. Molise 9-5-2008 n. 12 (artt. 2 e 9).

Legge finanziaria regionale 2008.

Art. 2

Disposizioni di carattere tributario.

1. Ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), le ONLUS di cui all'[articolo 10 dello stesso decreto](#), aventi sede legale in Molise, le quali siano proprietarie di autoveicoli iscritti al P.R.A., sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione. Sono esclusi da tale esenzione gli autoveicoli di potenza superiore a 100 kw ⁽²⁾.

2. [Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfetaria prevista al comma 4 dell'[articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342](#), i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI] ⁽³⁾.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 25, comma 4, L.R. 18 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 58, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «1. Ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), le ONLUS di cui all'[articolo 10 dello stesso decreto](#) aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento, salvo i casi previsti dall'[articolo 9](#).».

(3) Comma abrogato dall'[art. 25, comma 5, L.R. 18 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 58, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione civile.

1. Al fine di attuare una omogenea utilizzazione delle risorse regionali, alla U.P.B. n. 028, "Protezione civile", della parte della spesa del bilancio regionale 2008 sono inseriti gli interventi di "antincendi boschivi".

2. I veicoli di proprietà della Regione Molise – Servizio per la Protezione civile - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

3. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi della Delib.G.R. 5 giugno 2002, n. 774 e della Delib.G.R. 17 ottobre 2003, n. 1423.

4. Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro presentazione, alla struttura regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tali dati devono essere validati dal responsabile del Servizio per la Protezione civile, su appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.
 5. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.
 6. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione Molise ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
 7. L'omissione della comunicazione di cui al comma 6 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.
 8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
-

L.R. Valle d'Aosta 15-4-2008 n. 9 (Art. 62 bis).

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

Art. 62-bis
Esenzioni ⁽¹⁹⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'*articolo 10 del medesimo decreto*, costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietarie negli archivi del PRA.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'*articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997*, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'*articolo 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460/1997*.
3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.
4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

(19) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 19 dicembre 2014, n. 13*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42, comma 1, della medesima legge*).

L.R. Basilicata 27-1-2005 n. 5 (Art.2)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005.

Capo II - Disposizioni in materia di entrata**Art. 2**

*Esenzioni dall'obbligo di pagamento della **tassa automobilistica** regionale.*

1. Sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale i veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative di cui rispettivamente ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'*art. 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1* (Nuove norme per la promozione del volontariato - Abrogazione della *L.R. n. 38/1993* e della *L.R. n. 2/1997*).
3. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell'*art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49*.
4. Il beneficio dell'**esenzione** di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione alla struttura regionale competente in materia tributaria di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo, nonché della copia del provvedimento di iscrizione nel registro di cui all'*art. 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1*, ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all'*art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49*. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.
5. L'**esenzione** decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.
6. I beneficiari dell'**esenzione** sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'**esenzione**, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
7. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

8. Il veicolo cessato dal regime di *esenzione* soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

D.P.G.R.Toscana 3-1-2005 n. 10/R (art.16).

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Capo III - Concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento**Art. 16**

Istanza di esenzione.

1. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della [L.R. n. 49/2003](#), è concessa su istanza dell'interessato.
2. L'istanza di esenzione, corredata della necessaria documentazione comprovante il diritto all'esenzione, è presentata o inoltrata alla competente struttura regionale o all'ente gestore.
3. La presentazione dell'istanza comporta gli effetti di cui all'[articolo 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 49/2003](#).
4. Nei casi in cui la documentazione allegata sia incompleta, la competente struttura regionale o l'ente gestore richiedono all'interessato l'integrazione della stessa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione necessaria, l'istanza di esenzione si intende respinta.
5. Qualora la certificazione medica prodotta dall'interessato relativamente agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 non precisi la sussistenza dei requisiti di cui all'[articolo 5 della L.R. n. 49/2003](#), la competente struttura regionale o l'ente gestore, in sede di istruttoria, possono richiedere all'azienda USL territorialmente competente uno specifico parere medico; l'azienda USL si esprime nel termine di sessanta giorni sulla base della documentazione già in suo possesso, oppure, ove ciò non sia possibile, procede a nuova visita di accertamento.
6. La competente struttura regionale o l'ente gestore provvedono sull'istanza, verificato il possesso dei requisiti, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della stessa, e ne comunicano l'esito all'interessato.
7. In caso di esito negativo l'interessato effettua il pagamento della tassa automobilistica, comprensivo degli interessi legali ed esclusa ogni sanzione amministrativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L.R. Toscana 22-9-2003 n. 49 (Artt. 4, 7 e 8).

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Art. 4*Disposizioni comuni.*

1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all'istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario ⁽⁸⁾.

2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza ⁽⁹⁾.

3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni ⁽¹⁰⁾.

4. L'omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza ⁽¹¹⁾.

4-bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa ⁽¹²⁾.

4-ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore ⁽¹³⁾.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

(8) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), d) e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di apposita istanza alla Regione. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.».

(9) Comma così modificato dall'art. 30, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della medesima legge) e dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.».

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La omessa comunicazione di cui al comma 3 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00.».

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 6, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2-bis e 3, della L. 99/2009, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue

⁽¹⁶⁾.

2. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

(16) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1. *L.R. 9 agosto 2016, n. 58*. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) iscritte nell'anagrafe delle O.N.L.U.S., degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.».

Art. 8

Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio ⁽¹⁷⁾.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'*articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana), utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2-bis e 3, della *L. 99/2009*, di proprietà ⁽¹⁸⁾:

a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;

b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla *L.R. n. 28/1993*;

c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi di proprietà dei comuni, delle comunità montane, delle province, degli enti parco regionali, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) di cui alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana), articolo 74, comma 6, come sostituito dalla *legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1* (Modifiche alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39*), articolo 50.».

(18) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1. *L.R. 9 agosto 2016, n. 58*.

**L.R. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (art. 5).
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.**

Art. 5

Riduzioni ed esenzioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;

b) autovetture adibite a scuola guida;

c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente;

c-bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (*articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"*) ⁽⁶⁾.

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle regioni, delle province e comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile ⁽⁷⁾;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico ⁽⁸⁾;

g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla [direttiva 94/12/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del [decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt ⁽⁹⁾;

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della [legge regionale 29 agosto 1994, n. 38](#) (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica ⁽¹⁰⁾

2-bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria ⁽¹¹⁾.

(6) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 3, L.R. 14 maggio 2004, n. 9](#).

(7) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 4, L.R. 14 maggio 2004, n. 9](#).

(8) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 4, comma 5, L.R. 14 maggio 2004, n. 9](#), poi modificata per effetto di quanto disposto dall'[art. 31, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17](#) ed infine nuovamente così sostituita dall'[art. 3, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31](#), a decorrere dal 1° aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione.».

(9) La presente lettera, dapprima aggiunta dall'[art. 11, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22](#), è stata poi sostituita dall'[art. 35, L.R. 23 maggio 2008, n. 12](#) ed infine così modificata dall'[art. 13, comma 1, L.R. 14 maggio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1 della citata legge](#)) e dall'[art. 3, comma 4, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla [direttiva 94/12/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e per tre annualità se l'installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la [direttiva 94/12/CE](#).».

(10) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 5, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della [legge regionale 29 agosto 1994, n. 38](#) (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.».

(11) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 2, L.R. 14 maggio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1 della citata legge](#)).

L.R. Lombardia 14-7-2003 n. 10 (Art.44)

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria -
Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

Art. 44

Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell'obbligo tributario ⁽³¹⁾.

1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la persona disabile grave secondo la definizione dell'*articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992* e successive modificazioni e integrazioni, ovvero la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria, in base al PRA, di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis) del *D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39* (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 42, commi 5 e 6 della presente legge, limitatamente ad un solo veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.
3. L'esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.
4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell'atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell'ultimo provvedimento di esenzione.
5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro

novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.

7. Le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all'organizzazione del soggetto di cui all'articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall'Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo ⁽³²⁾.

8. Ai sensi dell'*articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto.

9. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 8, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'*articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997*, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

10. I soggetti di cui al comma 8 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002. Il pagamento va effettuato, anche successivamente a tale data, secondo le scadenze prescritte dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'*articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463*).

11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all'articolo 45, comma 4. Non costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di

proprietà l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 12 ⁽³³⁾.

12. Costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'*articolo 36, comma 10, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41* (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella *L. 22 marzo 1995, n. 85*, come integrato dall'*articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997* e successive modificazioni. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 41.

13. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

14. Per soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al *D.L. 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria) convertito con modificazioni nella *L. 28 febbraio 1983, n. 53* e successive modificazioni e integrazioni. È altresì demandata alla Regione la gestione delle esenzioni previste dagli articoli del Capo III del *D.P.R. n. 39/1953*.

15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell'obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l'interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l'istanza è rigettata.

17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.

18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell'obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di

presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all'*articolo 97 del D.Lgs. n. 285/1992*.

19-bis. Per i periodi d'imposta aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, la tassa automobilistica regionale non è dovuta per le autovetture ad uso privato aventi caratteristiche tecniche di alimentazione, cilindrata e classe emissiva stabilite nell'ambito del provvedimento della Giunta di cui al comma 19 ter e comunque di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. e per gli autocarri con peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolati per la prima volta, nuovi di fabbrica, nell'anno 2015, di proprietà di soggetti, in regola con i pagamenti della tassa automobilistica dovuti nelle ultime cinque annualità, che abbiano contestualmente provveduto alla regolare rottamazione di analoga tipologia di autoveicolo, di qualunque cilindrata e peso complessivo, appartenente alla classe di inquinamento EURO 0 se alimentato a benzina, oppure EURO 0, 1, 2 o 3 se alimentato a gasolio, di proprietà dei medesimi soggetti ⁽³⁴⁾.

19-ter. L'agevolazione di cui al comma 19 bis opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.

(31) Per le disposizioni applicative del presente articolo vedi la *Circ. reg. 31 marzo 2004, n. 16* e la *Circ. reg. 24 febbraio 2012, n. 2*.

(32) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 2, lettere b) e c), L.R. 3 agosto 2011, n. 11*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'*art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 35*, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

(33) Comma così modificato dall'*art. 1, lett. h), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate ⁽³⁵⁾.

(34) Comma prima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Corte Cost., Sent., 19 dicembre 2012, n. 288REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente
 - Luigi MAZZELLA Giudice
 - Gaetano SILVESTRI
 - Sabino CASSESE
 - Giuseppe TESAURO
 - Paolo Maria NAPOLITANO
 - Giuseppe FRIGO
 - Alessandro CRISCUOLO
 - Paolo GROSSI
 - Giorgio LATTANZI
 - Aldo CAROSI
 - Marta CARTABIA
 - Sergio MATTARELLA
 - Mario Rosario MORELLI
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

1.- Con ricorso notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012),

in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione all'[articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#) (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#) - e 119, secondo comma, della Costituzione; nonché dell'articolo 22 della stessa legge regionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'[articolo 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Con riguardo alla prima questione, si sostiene nel ricorso che il censurato art. 10, nell'escludere, con decorrenza dall'anno di imposta 2012, l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, contrasta con l'[art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982](#), il quale dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione».

La ratio della predetta normativa statale, invocata quale parametro interposto, è da rinvenire, secondo il ricorrente, nel presupposto dell'applicazione del tributo che, ai sensi dell'[art. 1 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come modificato dall'[art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è «la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi».

Pertanto, la previsione dell'obbligo di pagamento del tributo anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo amministrativo o giudiziario porrebbe la norma regionale in contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguentemente con i principi generali del sistema tributario nazionale, violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e [l'art. 119, secondo comma, Cost.](#), che subordina la possibilità per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La seconda questione ha ad oggetto l'art. 22, comma 1, della stessa legge regionale n. 28 del 2011, che modifica l'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), al cui testo originario - «Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora» - aggiunge la frase «e della trota iridea».

Il che, appunto, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'*art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997* - norma interposta espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e di tutela dell'ecosistema, di cui all'*art. 117, secondo comma 2, lettera s), Cost.* - a tenore del quale, viceversa, «Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone».

2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Regione Marche, che ha concluso per la infondatezza di entrambe le questioni.

Con riguardo alla prima, ha sostenuto la difesa regionale che la norma invocata a parametro interposto non costituisca più vincolo inderogabile per il legislatore regionale, in quanto, a seguito della entrata in vigore del *decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68* (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), le Regioni di diritto comune, nell'esercizio della loro autonomia impositiva, possono considerarsi assoggettate ai soli vincoli ivi espressamente contemplati.

Quanto alla seconda questione, la Regione ha eccepito il contrasto della disposizione regolamentare, invocata dal ricorrente a parametro interposto della questione sollevata, con la direttiva 21 maggio, n. 92/43/CE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), di cui dovrebbe costituire attuazione, per la generalità ed absolutezza del prescritto divieto di introduzione di specie non autoctone, da quella direttiva non previsto.

3.- Nell'imminenza della pubblica udienza, la difesa della Regione Marche ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie conclusioni.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità costituzionale: a) dell'articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012), per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e) - in relazione all'*articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella *legge 28 febbraio 1983, n. 53* - e 119, secondo comma, della Costituzione; b) dell'articolo 22 della stessa legge regionale, per contrasto con l'*art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.*, in relazione all'*art. 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Il ricorrente propone, pertanto, due distinte questioni di legittimità costituzionale, che vanno esaminate separatamente.

2.- La prima questione riguarda l'art. 10 della predetta legge regionale, il quale, nello stabilire che, «A decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale», violerebbe, appunto, l'evocato [articolo 117, secondo comma, Cost.](#), in relazione al disposto della norma interposta di cui all'[art. 5, comma 36, del citato decreto-legge n. 953 del 1982](#), nella parte in cui stabilisce che «La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione».

3.- La questione è fondata.

3.1.- La tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale. Disciplinata dal [d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa è stata «attribuita» per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'[art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'[articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.

L'art. 17, comma 10, della successiva [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresì, demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.

Lo stesso [art. 17 della legge n. 449 del 1997](#) ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle Regioni dall'[art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992](#) - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente».

Per completare il quadro normativo, in cui si colloca la questione in esame, devono altresì richiamarsi le nozioni di tributo proprio della Regione - che, ai sensi dell'[art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#) (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione), è quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale - e di tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della medesima disposizione, ricomprende

quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.

Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'[art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992](#) (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.

L'articolo 8 del successivo [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#) (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della [legge delega n. 42 del 2009](#), dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce, al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio.

Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale».

Ciò posto, la evoluzione della natura della tassa automobilistica - che aveva, originariamente, quale presupposto la «circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi» ([art. 1 del d.P.R. n. 39 del 1953](#)), e che è successivamente divenuta, per effetto dell'[art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982](#), tassa sulla proprietà del veicolo - non incide sulla soluzione della presente questione, poiché la individuazione delle eventuali ricadute di tale mutata natura sull'ambito di operatività della norma interposta, delle quali peraltro lo stesso ricorrente non si fa minimamente carico, non è operazione che possa ritenersi affidata al legislatore regionale, attesa,

appunto, la persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia de qua.

Ne consegue che la norma censurata, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.

4.- La seconda questione all'esame della Corte ha ad oggetto l'articolo 22, comma 1, della stessa legge della Regione Marche, modificativo dell'articolo 18 della precedente legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), nel senso di consentire l'immissione dei corsi d'acqua (oltre che della carpa erbivora, contemplata nel testo originario della norma) di altra specie ittica non autoctona, quale la trota iridea.

La riferita disposizione, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'[articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997](#), che, al comma 3, vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

5.- Anche tale questione è fondata.

5.1.- Come già chiarito nella sentenza n. 30 del 2009 (che ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio avverso delibera della Regione Veneto, autorizzativa di piani di immissione, in acque di sua competenza, di specie non autoctone, tra cui proprio la trota iridea), le disposizioni relative alla introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, in quanto «regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di disciplina d'uso della risorsa ambientale-faunistica» rientrano nella competenza esclusiva statale di cui, appunto, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.

5.2.- Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell'apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007).

A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo unicamente libere di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali.

5.3.- Nello specifico ambito della introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, lo Stato italiano - in attuazione della [direttiva n. 92/43/CEE](#), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche - ha esercitato la sua competenza con il

richiamato *art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997*, che vieta espressamente, in via generale ed assoluta, la introduzione e il ripopolamento in natura di «specie e popolazioni non autoctone»: divieto che, contrariamente all'assunto della resistente, la citata direttiva comunitaria, sub lettera b) del suo articolo 22, autorizza gli Stati nazionali ad adottare «ove lo ritengano necessario».

Con siffatta disciplina - che pone limiti, come detto, inderogabili dalla normativa regionale - è dunque in contrasto l'impugnata disposizione sub art. 22 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, che consente viceversa la immissione in corsi d'acqua della trota iridea, specie ittica alloctona, originaria della costa pacifica del continente americano.

Risultando conseguentemente così violato, dalla norma regionale, il precetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.